



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |         |            |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE LILLO  | ALFREDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | NICOLARDI | GUIDO   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | COSENTINO | NICOLA  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.  
depositato il

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n°  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

REGISTRO 2012

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
ROVEDA ANGELA  
INFRANCA GIORGIO, DE BARTOLOMEIS FILIPPO  
VIA ENRICO BESANA, 7 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 6970/2014

UDIENZA DEL

26/11/2015 ore 09:30

N°

3649

PRONUNCIATA IL:

26 NOV 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22 APR 2016

Il Segretario

*Luca Paris Paris*

**Fatto:**

Con ricorso RGR

rappresentato e difeso da dagli Avv.ti Angela Roveda e Filippo de Bartolomeis, formula opposizione avverso avviso di liquidazione da parte dell' Agenzia delle Entrate Dir.Prov. Milano I, con il quale si invita al versamento dell'imposta di registro su sentenza con la quale il Tribunale di Milano condanna la \_\_\_\_\_ incorporante della \_\_\_\_\_ (poi dichiarata fallita) , al versamento in favore dell'attuale ricorrente dell'importo di € 607.988,99.


Eccepisce:

- 1) Nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione.
- 2) Infondatezza della pretesa impositiva.

Conclude chiedendo l'accertamento della nullità/illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, con restituzione di quanto fin qui già versato a titolo provvisorio, il tutto con vittoria di spese.

Si costituisce l'ufficio che contesta tutto quanto dedotto in ricorso e che per quanto attiene l'eccepita carenza di motivazione, sostiene di aver legittimamente operato applicando la corretta tassazione per la tipologia di sentenza emessa.

Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.



**Motivi della decisione:**

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.

Sulla legittimità in diritto dell'atto d'ufficio, relativamente alla eccepita carenza di motivazione, deve ritenersi che questo sia correttamente motivato e giustificato dalle norme in vigore, relativamente agli accertamenti sintetici.

Va quindi osservato in diritto e nel merito dell'imposizione applicata che l'ufficio ha applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, ritenendo erroneamente che l'atto oggetto di registrazione fosse riconducibile al disposto dell'art. 8 lett. b) della tariffa allegata al DPR 131/86, laddove, al contrario, trattandosi di sentenza con la quale si dichiarava risoluzione contrattuale, la condanna alla restituzione dei corrispettivi versati presenta carattere di consequenzialità rispetto alla pronuncia principale di risoluzione. Talché la fattispecie risulta riconducibile a quanto previsto dall'art. 8 lett. e) della medesima tariffa allegata. Ne discende che l'imposta, liquidata nell'atto opposto in misura proporzionale, dovesse, al contrario, essere liquidata nella misura fissa



prevista dalla norma citata, come peraltro già assolto all'atto della registrazione della sentenza.

Va quindi accolto il ricorso, dovendosi ritenere fondato sotto il profilo di merito e diritto fin qui argomentato, provvedendo altresì alla compensazione delle spese, in deroga al generale principio di soccombenza, stante la legittimità dell'atto sul piano della sua motivazione.

**P.Q.M.**

**LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE  
COMPENSATE.**

Il Relatore



Il Presidente

